



**Associazione di solidarietà, volontariato,
promozione culturale ed impegno per la
correzione dello svantaggio sociale della
componente femminile nelle comunità**

« *Douleur de Femme – ONLUS* »

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

INDICE DEGLI ARTICOLI

- Art. 1) Denominazione
- Art. 2) Sede
- Art. 3) Finalità
- Art. 4) Obiettivi specifici e linee di azione
- Art. 5) Associati
 - 1. Requisiti degli associati e registrazione:
 - 2. Categorie degli associati:
 - 3. Ammissione di un associato avente diritto di voto (socio ordinario o sostenitore):
 - 4. Diritti degli associati:
 - 5. Obblighi e doveri degli associati:
 - 6. Sanzioni disciplinari:
 - 7. Perdita della qualifica di associato:
- Art. 6) Organi dell'Associazione
- Art. 7) Assemblea
 - 17. Poteri e meccanismi di funzionamento dell'Assemblea riunita in sede Ordinaria
 - 18. Poteri e meccanismi di funzionamento dell'Assemblea riunita in sede Straordinaria
- Art. 8) Consiglio Direttivo
 - 11. Poteri e compiti del Consiglio:
 - 12. Funzionamento del Consiglio Direttivo
- Art. 9) Il Presidente
- Art. 10) I Vicepresidenti
- Art. 11) Il Segretario generale
- Art. 12) Il Tesoriere
- Art. 13) Il Responsabile della comunicazione
- Art. 14) La Consulta e la composizione di controversie
- Art. 15) Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 16) Patrimonio ed esercizio finanziario
- Art. 17) Attività secondarie
- Art. 18) Durata e scioglimento
- Art. 19) Norme finali

Art. 1) Denominazione

1. E' costituita l'Associazione denominata "Douleur de Femme - ONLUS", ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
2. L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nella denominazione, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

Art. 2) Sede

1. L'Associazione ha sede legale in Via Santuario di Piova, n. 44 - 10080 Cintano (TO).
2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria. La sede legale potrà essere trasferita con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci, ovunque sia necessario al perseguimento delle finalità e degli obiettivi, purché in Italia.
3. Il trasferimento della sede legale deve essere comunicata al più presto ed entro i termini di legge agli Enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta
4. L'Associazione può istituire, con deliberazione del Consiglio Direttivo, sedi secondarie operative sia in Italia che all'Estero.

Art. 3) Finalità

1. L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.
2. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività definite nel presente documento istitutivo e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. L'Associazione ha struttura democratica, è apartitica, aconfessionale e diretta esclusivamente al perseguimento di finalità di utilità sociale.
4. L'Associazione ripudia, sia nei rapporti tra i soci, sia nelle relazioni con i non associati, ogni tipo di disparità per motivi religiosi, etnici, di nazionalità, di origine, di genere, di ceto sociale e di provenienza.
5. L'Associazione privilegia la centralità della persona nella sua integrità e dignità, fisica e morale, a partire dal rispetto dei suoi diritti fondamentali e delle sue aspirazioni di elevazione professionale, intellettuale e spirituale.
6. L'Associazione pone al centro della sua attenzione il ruolo della donna nelle società di appartenenza, la tutela del soddisfacimento delle sue esigenze legate al ruolo di madre e la difesa del suo diritto ad essere parte attiva nella vita sociale della comunità, sostenendo in primis l'accesso all'istruzione, alla formazione ed al credito, quindi tutelando la possibilità di avviare attività economiche a lei direttamente intestate e di partecipare alla vita politica.
7. Al fine di addivenire ad una crescita culturale e personale degli associati e dell'Associazione nella sua interezza, il processo decisionale necessario per la vita associativa verrà ispirato al metodo del consenso, cercando nel tempo di superare il semplice meccanismo del voto a maggioranza, salvo quanto disposto specificamente nel presente Statuto.

Art. 4) Obiettivi specifici e linee di azione

1. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed i suoi settori di attività rientrano tutti nel quadro di quanto previsto ed indicato nell'art. 10 del D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460.
2. In particolare si pone i seguenti obiettivi specifici e le seguenti linee di azione principali:

- a. Promozione di progetti sanitari rivolti alle madri ed ai loro figli, con particolare attenzione alle condizioni di gestazione e parto, prioritariamente indirizzati alle famiglie indigenti o che patiscono a vario titolo uno svantaggio sociale che compromette l'accesso alle normali cure sanitarie utili alla specifica condizione, prioritariamente all'estero presso i paesi in via di sviluppo, ma anche in Italia indirizzandoli alla componente marginalizzata della comunità. A scopo di esemplificazione, non esaustiva delle attività che si intende porre in essere, si evidenzia la volontà di:
- costituire e gestire consultori ed ambulatori ginecologici e pediatrici;
 - impegnarsi per migliorare la formazione medica ginecologica e pediatrica delle comunità in cui si interviene, con particolare attenzione alle tecniche relative al parto, compresi gli interventi cesarei (all'estero presso i paesi in via di sviluppo);
- b. Sostegno alle vedove di guerra, soprattutto se sole, indigenti o socialmente svantaggiate, ed al recupero psicologico delle donne che hanno patito stupri e violenze, unitamente al sostegno dei figli nati in seguito a violenze sessuali, mediante la promozione di progetti mirati ed indirizzati alle comunità estere dei paesi in via di sviluppo che patiscono tale problematica. A scopo di esemplificazione, non esaustiva delle attività che si intende porre in essere, si evidenzia la volontà di:
- costituire e gestire consultori specialistici di psicologia e psichiatria, finalizzati al recupero psicologico della vittima e del suo ruolo di madre (all'estero presso i paesi in via di sviluppo);
 - promuovere studi e ricerche, anche mediante il finanziamento di borse di studio, volte ad indagare sulle conseguenze psicologiche derivanti da atti di violenza: sia sulla donna violata, sia sulla vedova che ha patito la perdita del congiunto unitamente alla violenza sessuale, sia sull'eventuale nascituro e sul rapporto madre figlio, nel tentativo di migliorare tale fondamentale legame (sia in Italia, sia all'estero);
 - promuovere attività volte specificamente alla tutela del minore nato in seguito ad atti di violenza patiti dalla madre, finalizzati ad una crescita fisica e mentale che ne realizzi tutto il potenziale umano (prioritariamente all'estero presso i paesi in via di sviluppo);
 - promuovere in Italia progetti di divulgazione e comunicazione relativamente al fenomeno di cui trattasi, ancora oggi poco conosciuto nel suo manifestarsi e soprattutto quanto alle conseguenze sociali a medio e lungo termine.
- c. Promozione di progetti di sostegno economico e formativo rivolti alle iniziative imprenditoriali di donne economicamente indigenti e socialmente svantaggiate, con particolare attenzione al loro accesso al credito, alla terra ed alla formazione. Tale azione è rivolta soprattutto alle comunità estere dei paesi in via di sviluppo, ma anche all'Italia dove sarà principalmente rivolta alla componente immigrata e marginalizzata. Un particolare impegno viene indirizzato alla medicina tradizionale ed alla dimensione agricola e, nel quadro della stessa, alla valorizzazione ed applicazione di tecniche agronomiche ecologicamente sostenibili e rispettose dell'ambiente e della biodiversità. A scopo di esemplificazione, non esaustiva delle attività che si intende porre in essere, si evidenzia la volontà di:
- attivare progetti di micro-credito rivolto soprattutto alle donne (prioritariamente all'estero presso i paesi in via di sviluppo);
 - attivare progetti di formazione professionale, rivolti prioritariamente alla componente femminile della comunità, anche eventualmente cercando di andare oltre la divisione dei ruoli tradizionali, qualora determinino uno svantaggio sociale (prioritariamente all'estero presso i paesi in via di sviluppo, ma anche in Italia rivolgendosi alla componente marginalizzata della società).
 - attivare progetti di formazione agronomica e di divulgazione di pratiche agricole sostenibili e razionali, rivolti prioritariamente alla componente femminile della comunità di appartenenza (soprattutto all'estero presso i paesi in via di sviluppo).

- attivare progetti di conservazione e valorizzazione delle conoscenze tradizionali, soprattutto in campo erboristico, partendo dalle professionalità già presenti in loco, sovente espresse da donne (sia in Italia, sia presso comunità estere).
 - finanziare l'acquisto della piccola meccanizzazione, soprattutto con la formula della proprietà collettiva, prioritariamente se espressa da un'associazione di donne (prioritariamente all'estero presso i paesi in via di sviluppo).
- d. Promozione di progetti culturali di divulgazione, conservazione e valorizzazione delle tradizioni native, con particolare attenzione, anche se non esclusiva, a quanto espresso dalla componente femminile della comunità di appartenenza, difendendo innanzitutto il diritto alla differenza culturale.

Tali attività potranno essere avviate tanto in Italia quanto all'estero, con particolare riguardo all'espressione delle componenti minoritarie, marginali, subalterne alla cultura dominante, in pericolo di incorrere nell'oblio.

Specificamente in Italia si intende promuovere progetti di divulgazione, diffusione e valorizzazione di tradizioni, folclori, memorie e saggezze culturali preindustriali, al fine di riproporne la validità anche nel contesto sociale e produttivo attuale.

- e. Promozione di progetti volti alla valorizzazione di attività artistiche, artigianali e culturali espresse e/o realizzate dalle donne o aventi ad oggetto la donna ed il femminile, in tutte le loro forme. Tali attività potranno essere attivate tanto in Italia quanto all'estero, con la finalità prioritaria di celebrare la dimensione femminile e il suo ruolo nella società.

A scopo di esemplificazione, non esaustiva delle attività che si intende porre in essere, si evidenzia la volontà di:

- promuovere progetti artistici espressi da donne, anche attivando specifiche iniziative di talent scouting ed il finanziamento di borse di studio (prioritariamente all'estero presso i paesi in via di sviluppo, ma anche in Italia rivolgendosi alla componente marginalizzata della società);
- attivare e sostenere progetti rivolti alla formazione artistica, come la fondazione di scuole d'arte ed artigianato per la sartoria, la pittura, le arti figurative, la filmografia e la scrittura (prioritariamente all'estero presso i paesi in via di sviluppo, ma anche in Italia rivolgendosi alla componente marginalizzata della società).
- promuovere, valorizzare e dare eco ad attività artistiche celebrative della componente femminile in tutte le sue forme, ad esempio promuovendo la mobilità degli artisti, l'organizzazione di mostre d'arte, concerti, conferenze e scambi culturali in genere (sia in Italia, sia all'estero).

3. Allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui al comma 2, l'Associazione realizzerà specifiche attività volte alla ricerca di mezzi finanziari e sostegni economici da parte di istituzioni private e pubbliche, necessari per la realizzazione dei programmi e dei progetti di solidarietà sociale, ossia per il raggiungimento degli scopi associativi.

4. Al fine del perseguimento degli obiettivi sopra elencati, l'Associazione promuoverà la mobilità internazionale degli associati verso le comunità di intervento e parimenti dei rappresentanti delle comunità in cui si interviene verso le nazioni di provenienza degli associati, sia allo scopo di un effettivo interscambio culturale, sia per creare opportunità specifiche di formazione o di tutela sanitaria, qualora necessario.

5. Le attività di cui ai precedenti punti possono essere svolte anche attraverso la costituzione di agenzie formative, sia in Italia, sia preferenzialmente presso le comunità estere oggetto di intervento, nel rispetto della specifica normativa della nazione coinvolta nei progetti.

6. Nel quadro delle attività e della vita associativa, l'Associazione promuove l'adozione di un meccanismo decisionale ispirato al metodo del consenso. A tale scopo incoraggia la realizzazione di specifici corsi di formazione a favore dei soci.

7. L'Associazione persegue le finalità di cui al presente articolo prevalentemente tramite le prestazioni volontarie fornite dai propri aderenti, prevedendo ove necessario e se possibile il rimborso delle spese sostenute. Qualora si ravvisi la necessità e non vi siano le specifiche

professionalità all'interno dell'Associazione, si potrà fare ricorso a consulenze o prestazioni professionali esterne.

8. Nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento od occorrenti a qualificare o specializzare l'attività dalla stessa svolta, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti. L'associazione può inoltre dotarsi di collaboratori volontari.

9. Nei casi di cui ai precedenti commi 7 e 8 il Consiglio Direttivo approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione.

10. L'Associazione persegue le finalità di cui al presente articolo anche mediante accordi, intese o convenzioni con altre associazioni, istituzioni pubbliche e private, università, enti locali, regionali, nazionali ed internazionali e comunque soggetti che svolgono la propria attività, anche non in via esclusiva, nel settore del volontariato, della cooperazione allo sviluppo e della promozione sanitaria e culturale.

11. L'Associazione assume l'obbligo di rispettare il divieto di svolgere attività diverse da quelle elencate alla lettera a), comma 1, art. 10 del D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, ossia potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale espresse al comma 2, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5) Associati

1. Requisiti degli associati e registrazione:

a) Possono associarsi all'Associazione tutti coloro che, compiuti i 16 anni di età, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto, accettando espressamente le norme statutarie, regolamentari e le disposizioni impartite dagli Organi e per tale motivo facciano specifica richiesta scritta motivata di ammissione. Nella valutazione circa l'ammissibilità del candidato socio non verrà fatta alcuna distinzione di sesso, razza, etnia, provenienza, ceto sociale e religione.

b) Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

c) Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante delegato con atto scritto o direttamente nella persona del legale rappresentante.

d) Gli associati sono registrati nel libro soci dove verrà riportata in forma progressiva l'iscrizione dei soci e verranno annotati i dati anagrafici dell'associato, la data di prima adesione, i rinnovi periodici delle quote sociali e le scadenze da associato.

2. Categorie degli associati:

a) Si distinguono 5 tipi di associato che possono corrispondere sia a persone fisiche che ad enti o personalità giuridiche riconosciute:

I. Socio fondatore: ha il dovere di sottostare e rispettare i disposti del presente Statuto, ha diritto di voto, è firmatario dell'atto costitutivo e ne ha assunto l'onere finanziario di registrazione e perfezionamento. Qualora sussistano le condizioni di cui al comma 6 dell'art. 14 del presente Statuto, può essere prioritariamente valutato per essere oggetto di nomina quale componente della Consulta. Null'altro lo distingue;

II. Socio ordinario: associato successivamente all'atto costitutivo, ha pari diritti e doveri del socio fondatore;

III. Socio sostenitore: ha pari diritti e doveri del socio ordinario ma si distingue da questo per il fatto che versa in modo volontaristico una somma superiore al doppio della quota associativa ordinaria;

IV. Socio onorario: è nominato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, per speciali benemerienze acquisite nei riguardi dell'associazione o per particolari meriti affini agli scopi statutari espressi all'art. 4; tale nomina è permanente salvo revoca, esonera il socio dal

pagamento della quota annuale, non attribuisce allo stesso alcun diritto o alcun dovere. Il Socio onorario non ha diritto di voto.

- V. Socio simpatizzante: sono tutti coloro che aderiscono alle pagine dei social network gestiti dall'Associazione, primo tra tutti, facebook, indicando "Mi piace" sulla pagina. Al pari dei soci onorari non hanno alcun diritto o alcun dovere. Il Socio simpatizzante non ha diritto di voto.

3. Ammissione di un associato avente diritto di voto (socio ordinario o sostenitore):

- a) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo in seduta comune con la Consulta, con voto unanime dei presenti, dietro richiesta scritta e motivata dell'aspirante socio e indicazione dello specifico punto all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo, a cui verrà invitata anche la Consulta. Per lo specifico punto del Consiglio Direttivo riguardante l'accettazione dell'aspirante socio nell'Associazione, la seduta è valida se sono presenti la metà più uno dei componenti del Consiglio e della Consulta.
- b) Il meccanismo decisionale prevederà 2 distinte votazioni: durante la prima votazione ciascun presente alla seduta esprimerà la sua posizione favorevole o contraria all'ammissione. Quindi i contrari all'ammissione motiveranno il dissenso e le motivazioni verranno sottoposte al contraddittorio dei presenti. In seconda votazione, qualora permanga anche un solo voto contrario, verrà rifiutata la domanda di ammissione dell'aspirante socio. Sono ammessi i voti di astensione i quali non hanno potere di impedire l'accoglimento della domanda di adesione dell'aspirante socio.
- c) Le risultanze del processo decisionale, ovvero l'accoglimento o il rigetto della domanda verranno formalizzate in uno specifico verbale contenente, nel caso specifico di rigetto, le motivazioni che hanno comportato la decisione negativa.
- d) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata, è ammesso appello all'assemblea dei soci, il quale deve essere presentato inderogabilmente entro 10 giorni dal ricevimento della relativa lettera di comunicazione degli esiti della domanda, a pena di inammissibilità. La nota di rigetto sarà per tale motivo spedita con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
- e) Affinché si sostanzi l'accoglimento e l'aspirante socio sia ammesso nell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria dovrà esprimersi favorevolmente con non meno dei 2/3 dei presenti alla seduta, esprimendo in questo modo una volontà allargata di inclusione. L'Assemblea Straordinaria dei soci, dovrà essere convocata entro sessanta giorni dall'appello presentato dall'aspirante socio.
- f) L'Assemblea Straordinaria, con voto di maggioranza, potrà eventualmente interrompere la seduta, per una sola volta, prima dell'espressione del voto di espulsione, qualora si ravvisi la volontà di chiedere ulteriori informazioni, accertamenti o documenti relativi al caso, per una più approfondita valutazione.
- g) In tutti i casi, alla prima seduta dell'Assemblea Ordinaria il Presidente relazionerà formalmente relativamente alle domande di iscrizione ricevute ed agli esiti motivati pronunciati dal Consiglio Direttivo, ratificando di fatto l'adesione all'Associazione degli aspiranti soci ammessi, i quali acquisiscono tutti i diritti ed assumono tutti i doveri di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.
- h) Il numero teorico dei soci è illimitato.

4. Diritti degli associati:

- a) Tutti gli associati, ad esclusione dei soci onorari e simpatizzanti, hanno diritto:
- I. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - II. a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione delle modifiche dello Statuto;
 - III. a godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione, quindi ad accedere alle cariche associative. I soggetti giuridici possono votare ed accedere alle cariche per il tramite di persone fisiche facenti parte della compagine sociale di provenienza. Non possono però accedere alle cariche direttive persone fisiche che sono parte di Organi Direttivi presso altre Associazioni che hanno finalità istitutive simili o concettualmente prossime all'Associazione di cui al presente Statuto.

- IV. ad accedere ai locali dell'Associazione ed a usufruirne anche per lo svolgimento di riunioni settoriali o specifiche;
 - V. ad essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento di specifiche attività per l'Associazione, nonché per la responsabilità civile verso terzi, anche mediante meccanismi assicurativi semplificati o con polizze numeriche o collettive. Tale diritto è strettamente connesso all'effettivo svolgimento di attività per l'associazione. Non ha diritto di usufruire di un'assicurazione il socio che non aderisca attivamente alla vita associativa partecipando all'esecuzione di attività ed azioni.
 - VI. a ricevere informazione di tutte le attività in essere, avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, quindi ad accedere agli atti degli Organi Direttivi secondo i principi e le disposizioni di cui al Capo V della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b) I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo.

5. Obblighi e doveri degli associati:

- a) Tutti gli associati, ad esclusione dei soci onorari e simpatizzanti, hanno l'obbligo di:
- I. osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti;
 - II. rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione;
 - III. comportarsi in modo leale, corretto e rispettoso nei confronti dell'Associazione e di tutti i soci, secondo buona fede, onestà, probità e rigore morale;
 - IV. rispettare con il loro comportamento e le loro azioni i principi e le finalità dell'Associazione;
 - V. favorire il positivo concludersi dei processi decisionali facendo prevalere gli scopi dell'Associazione sugli obiettivi personali;
 - VI. corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.
- b) La quota associativa è stabilita dal Consiglio Direttivo e presentata all'Assemblea dei soci in sede di approvazione del rendiconto finanziario dell'anno associativo precedente.
- c) Le attività svolte dagli associati a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono prestate prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuito, salvo eventuali rimborsi spese i cui importi e le cui motivazioni saranno autorizzati dal Consiglio Direttivo. Fa eccezione l'attivazione di differenti specifici rapporti anche non volontaristici che dovessero ritenersi necessari o utili per lo svolgimento delle attività, sempre su decisione del Consiglio Direttivo, il quale delibererà anche relativamente all'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie.

6. Sanzioni disciplinari:

- a) A carico degli associati che vengano meno ai doveri verso l'associazione ed a una condotta conforme ai principi espressi nel presente Statuto, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:
- 1) l'ammonizione;
 - 2) la sospensione;
 - 3) la radiazione.
- b) Le sanzioni disciplinari sono adottate dal Consiglio Direttivo, acquisito il parere obbligatorio e vincolante della Consulta.
- c) La Consulta può autonomamente proporre al Consiglio direttivo l'applicazione delle sanzioni avverso gli Associati in ragione di motivazioni dalla stessa formalizzate.
- d) In caso di ricorso del socio escluso, la sanzione disciplinare della radiazione può essere resa definitiva dall'Assemblea Straordinaria dei soci con apposita deliberazione secondo il meccanismo specificato nel successivo punto.
- e) A seconda delle valutazioni del Consiglio Direttivo e della Consulta può essere applicata la sanzione massima senza passaggi intermedi.

7. Perdita della qualifica di associato:

- a) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, decadenza, radiazione, decesso.
- b) Il recesso, il quale deve essere obbligatoriamente comunicato per iscritto, è sempre consentito e si effettua a norma dell'art. 2526 del Codice Civile.

c) La decadenza avviene in modo automatico per semplice morosità del versamento della quota associativa, trascorsi 3 mesi dalla data del sollecito di pagamento espresso per iscritto dagli Organi dell'Associazione.

d) La radiazione può avvenire per i seguenti motivi:

1. violazioni degli obblighi statutari;
2. comportamento personale contrastante con gli scopi dell'Associazione o che provoca danni materiali od all'immagine dell'Associazione, come ad esempio l'appropriazione indebita di proprietà intellettuali per fini personali, strumentalizzazione a differente titolo delle attività dell'Associazione, diffamazione dell'Associazione o comportamento effettivo o comunicativo che arreca discredito all'Associazione o azioni di boicottaggio;
3. indegnità e/o infedeltà allo spirito associativo, compresi acclarati comportamenti nella vita privata in contrasto con i principi morali fondanti dell'Associazione;
4. diffusione di informazioni dichiarate espressamente riservate dagli Organi dell'Associazione, la cui diffusione può compromettere la buona riuscita di un evento, di una manifestazione o di un'iniziativa promozionale.

e) La radiazione viene proposta e formalizzata con atto deliberativo motivato del Consiglio Direttivo, espresso con votazione a maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi membri, acquisito il parere obbligatorio e vincolante della Consulta. La radiazione viene comunicata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con e-mail certificata, e diventa efficace 15 giorni dopo il ricevimento della stessa.

f) Avverso alla delibera di esclusione per radiazione il socio interessato può ricorrere all'Assemblea Straordinaria, il ricorso deve essere proposto inderogabilmente entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, a pena di inammissibilità. L'Assemblea Straordinaria dei soci, convocata entro sessanta giorni dal ricorso presentato dal socio radiato, deve esprimersi nel merito provvedendo a confermare il provvedimento di esclusione, ovvero riammettendo nell'Associazione il socio escluso.

g) Affinché si sostanzi la riammissione l'Assemblea Straordinaria dovrà esprimersi favorevolmente con non meno dei 2/3 dei presenti alla seduta.

h) L'Assemblea Straordinaria, con voto di maggioranza, potrà eventualmente interrompere la seduta, per una sola volta, prima dell'espressione del voto di espulsione, qualora si ravvisi la volontà di chiedere ulteriori informazioni, accertamenti o documenti relativi al caso, per una più approfondita valutazione.

i) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

l) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

m) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 6) Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'associazione i seguenti istituti:

- I. Assemblea Ordinaria e Straordinaria
- II. Presidente
- III. Consiglio direttivo
- IV. Vicepresidente Italia e Vicepresidente Estero
- V. Segretario generale
- VI. Tesoriere
- VII. Responsabile della comunicazione
- VIII. Consulta
- IX. Collegio dei revisori dei conti

2. Un socio non può fare parte di più di un organo contemporaneamente, al fine di non ingenerare conflitti di attribuzione ed espressione, ma un Consigliere può essere titolare di più di una delega all'interno del Consiglio Direttivo.

Art. 7) Assemblea

1. L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione e regola l'attività della stessa; è composta da tutti gli associati, con l'esclusione dei soci onorari e simpatizzanti, per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/10 dei soci, ai sensi dell'art. 20 del Codice Civile, purché in regola con i versamenti delle quote associative e non oggetto di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
3. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della data della riunione, mediante invio e-mail e/o SMS e/o lettera cartacea e/o pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione (o su altra forma di coordinamento internet condiviso da tutti gli associati, es. Facebook) e/o affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative.
4. L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sua sede legale purché in Italia.
5. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. La seconda convocazione deve avere luogo ad almeno 24 ore di intervallo dalla prima.
6. Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative, ad eccezione dei soci onorari o simpatizzanti e degli associati colpiti da sanzioni in corso di esecuzione; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.
7. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto, completa di firma e fotocopia di un documento valido di identità, esclusivamente ad altro socio. Ogni socio può essere titolare di una delega scritta e firmata da un altro associato secondo i seguenti limiti numerici:
 - 1 delega se i soci totali aventi diritto di voto sono inferiori a 35;
 - 2 deleghe se i soci totali aventi diritto di voto sono superiori a 35;
8. E' onere del Presidente verificare la validità delle deleghe.
9. Non è ammesso l'intervento all'Assemblea in modo virtuale, ovvero mediante l'attivazione di supporti di dialogo web o remoto, ad esclusione dei membri del Consiglio Direttivo. Gli Associati hanno però la facoltà di chiedere con voto di maggioranza che sia attivata anche l'immagine video dell'intervento in diretta, per la verifica dell'identità della persona che interviene. In tale caso se viene negata l'immagine video l'intervento ed il voto non sarà valido né verbalizzato.
10. Quanto alla registrazione dei membri del Consiglio Direttivo intervenuti in modo virtuale e dei voti da loro espressi farà fede la testimonianza verbalizzata del Segretario verbalizzante, controfirmata nella deliberazione dal Presidente, o di chi ne ha fatto le veci durante la seduta specifica, e, qualora nominati, da due scrutatori.
11. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione del Presidente, o di chi ne fa le veci nella specifica seduta, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto, in tale caso verranno nominati due scrutatori. Nel caso di intervento via web di un Consigliere, il voto dovrà essere espresso esclusivamente nello spazio riservato alla scrittura, al fine di rendere univoca l'interpretazione del voto.
12. Qualora siano invitati all'Assemblea soggetti terzi sarà il Presidente, o chi ne fa le veci nella specifica seduta, a concedere loro diritto di intervento, ma non avranno diritto di voto. La partecipazione di soggetti terzi all'Assemblea dovrà in ogni caso essere preventivamente autorizzata dal Presidente.
13. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale di deliberazione redatto dal Segretario generale o in sua assenza da un Segretario verbalizzante nominato dal Presidente tra gli associati presenti. Tale documento verrà sottoscritto dal Segretario verbalizzante e dal Presidente e qualora nominati da due scrutatori.

14. Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono resi disponibili ai soci che ne facciano richiesta secondo le modalità di cui al Capo V della Legge 7 agosto 1990, n. 241. L'Associazione, nella misura delle sue possibilità materiali ed organizzative, promuove la pubblicazione delle delibere su uno spazio Web consultabile.

15. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

16. In difetto di convocazione sono ugualmente valide le adunanze cui parteciperanno di persona o per delega od in modo virtuale tutti gli Associati e l'intero Consiglio Direttivo.

17. Poteri e meccanismi di funzionamento dell'Assemblea riunita in sede Ordinaria

a) All'Assemblea riunita in sede Ordinaria spettano i seguenti compiti:

- A. approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso ed il bilancio di previsione del nuovo anno sociale; eventualmente, su decisione del Consiglio Direttivo, si sottoporrà alla ratifica dell'Assemblea anche il bilancio di esercizio ed il bilancio di assestamento. Nella medesima seduta in cui si approva il rendiconto economico-finanziario l'Assemblea ratifica l'ammontare della quota sociale approvata e proposta dal Consiglio Direttivo.
- B. approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- C. deliberare sull'eventuale trasferimento della sede legale;
- D. eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo, stabilendone preventivamente il numero dei componenti;
- E. ratificare la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, nominati dal Consiglio stesso attingendo alle graduatorie dei non eletti, o eleggere direttamente i sostituti qualora non siano disponibili dette graduatorie;
- F. ratificare le nomine dei membri della Consulta e del Collegio dei Revisori dei Conti effettuate dal Consiglio direttivo;
- G. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno, quale ad esempio l'approvazione di regolamenti amministrativi interni, delegando il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.

b) Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico-finanziario o del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

c) L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno degli associati aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

d) L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza da un Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo da un Consigliere designato dall'Assemblea.

e) L'Assemblea è verbalizzata dal Segretario generale, in sua assenza il Presidente o chi ne fa le veci nominerà tra i presenti il Segretario verbalizzante. Sempre il Presidente o chi ne fa le veci nominerà qualora necessario 2 scrutatori per il conteggio dei voti segreti, i quali dovranno poi controfirmare gli atti deliberativi.

f) L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti, più le eventuali deleghe valide, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Dal conteggio sono esclusi i soci presenti che non hanno diritto di voto in conseguenza di un provvedimento sospensivo in corso di esecuzione.

g) Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore.

18. Poteri e meccanismi di funzionamento dell'Assemblea riunita in sede Straordinaria

a) All'Assemblea riunita in sede Straordinaria spettano i seguenti compiti:

- A. deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- B. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- C. deliberare sui ricorsi presentati dai soci avverso le decisioni del Consiglio Direttivo in ordine ai provvedimenti di radiazione;
- D. deliberare relativamente alla revoca del Consiglio Direttivo;

- E. deliberare relativamente alla revoca del mandato di uno o più membri della Consulta o del Collegio dei revisori dei conti;
 - F. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno dal Presidente.
- b) L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente specificamente delegato dal Presidente.
- c) L'Assemblea è verbalizzata dal Segretario generale, in sua assenza il Presidente o chi ne fa le veci nominerà tra i presenti il Segretario verbalizzante. Sempre il Presidente o chi ne fa le veci nominerà, qualora necessario, 2 scrutatori per il conteggio dei voti segreti, i quali dovranno poi controfirmare gli atti deliberativi.
- d) L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima e seconda convocazione con la presenza dei 3/4 più uno dei soci aventi diritto di voto (ovvero con l'esclusione dei soci su cui pesa un provvedimento esecutivo di sospensione), in terza convocazione con non meno del 50% più uno dei soci.
- e) Tra le differenti convocazioni devono intercorrere almeno 24 ore.
- f) L'Assemblea Straordinaria delibera in tutti i casi con maggioranze qualificate dei presenti, più le eventuali deleghe valide, differenti a seconda del punto in discussione (con riferimento al punto a del presente comma):
- I. per deliberare relativamente alle lettere A. e B. il meccanismo decisionale prevederà 2 distinte votazioni: durante la prima votazione, dopo il normale contraddittorio, ciascuno esprimerà la sua posizione favorevole o contraria al punto in discussione. Quindi la posizione che risulterà minoritaria avrà ulteriore facoltà di esprimere dissenso motivato. In seconda votazione la decisione verrà assunta con una maggioranza qualificata non inferiore a 85% dei presenti aventi diritto di voto.
 - II. per deliberare relativamente alla lettera C. si farà riferimento al meccanismo di voto e discussione di cui all'art. 5, comma 7 del presente Statuto, ossia con una maggioranza qualificata non inferiore ai 2/3, pari al 67%, dei presenti aventi diritto di voto;
 - III. per deliberare relativamente alla lettera D. si dovrà fare riferimento ad una maggioranza qualificata non inferiore ai 3/4 dei presenti aventi diritto di voto;
 - IV. per deliberare relativamente alla lettera E. si dovrà fare riferimento ad una maggioranza qualificata non inferiore al 50 % più uno dei presenti aventi diritto di voto.
 - V. per deliberare relativamente alla lettera F. si dovrà fare riferimento ad una maggioranza qualificata non inferiore ai 2/3, pari al 67%, dei presenti aventi diritto di voto.

Art. 8) Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 5 anni. Esso è composto da un minimo di 5 a un massimo di 12 membri, ivi compreso il Presidente, che ne è membro di diritto.
2. L'Assemblea che procede all'elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
3. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e tutti gli incarichi afferenti a tale carica si intendono a titolo gratuito.
4. I membri del Consiglio una volta insediati, nella prima riunione del mandato, nominano i titolari dei ruoli di Vicepresidente per l'Italia e per l'estero, Tesoriere, Segretario generale e Responsabile alla comunicazione.
5. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Straordinaria con i 3/4 dei voti degli associati aventi diritto al voto; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo.
6. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti, in caso di indisponibilità il Presidente convoca l'Assemblea ordinaria per l'elezione del membro da sostituire.
7. I membri del Consiglio Direttivo decadono, esclusivamente per loro dimissione o, su proposta del Presidente, dopo più di 5 assenze alle riunioni ufficiali del Consiglio stesso.

8. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee dei 2/3 dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, uno dei due Vicepresidenti o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro quindici giorni, da tenersi entro i successivi trenta, curando l'ordinaria amministrazione.

9. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Entrambi i due Vicepresidenti, su espressa delega del Presidente, potrà assumere la rappresentanza legale e i poteri a lui spettanti, compresi quelli eventualmente conferiti in misura straordinaria dal Consiglio Direttivo.

10. I Consiglieri non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura, ovvero essere membri di un Consiglio Direttivo di altra Associazione aventi finalità di solidarietà sociale analoghe.

11. Poteri e compiti del Consiglio:

a) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione alcuna, salvo quanto demandato in via esclusiva all'Assemblea.

b) Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- I. la nomina tra i suoi membri dei titolari dei differenti ruoli, nella prima riunione del mandato, ed in particolare del Vicepresidente per l'Italia, del Vicepresidente per l'estero, del Segretario generale, del Tesoriere, del Responsabile della comunicazione e le altre cariche eventualmente necessarie all'organizzazione delle attività;
- II. la ratifica dei provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- III. la predisposizione ed approvazione di eventuali regolamenti specifici relativi al funzionamento della struttura ed alla realizzazione delle attività;
- IV. l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- V. l'istituzione di sedi decentrate operative anche presso stati esteri;
- VI. le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- VII. le decisioni relative alle attività ed ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- VIII. la stipula di atti, contratti, accordi e convenzioni di ogni genere, inerenti all'attività sociale, con altre associazioni e soggetti giuridici terzi, pubblici o privati, oltre che con governi e stati esteri;
- IX. l'assunzione ed il licenziamento dell'eventuale personale dipendente, nonché il conferimento di specifici incarichi a collaboratori con prestazione continuativa o a consulenti o a prestatori d'opera;
- X. la determinazione ed approvazione dell'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione.
- XI. le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente ed il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione, secondo le indicazioni del Presidente che comunque sovrintende e coordina i servizi; su espressa delega del Presidente specifici servizi o funzioni di coordinamento possono essere delegati a singoli Consiglieri;
- XII. la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- XIII. l'approvazione dei documenti di bilancio: preventivo, esecutivo e di assestamento. Su iniziativa del Consiglio Direttivo, oltre al bilancio preventivo, possono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria anche il bilancio di esercizio e di assestamento o altri documenti contabili specifici afferenti a singoli progetti.
- XIV. l'approvazione della relazione annuale al bilancio predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti, qualora istituito, da sottoporre all'Assemblea;

- XV. la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- XVI. la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- XVII. la fissazione delle quote sociali, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea contestualmente all'esposizione del rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso ed all'approvazione del bilancio di previsione;
- XVIII. la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso, utili o necessarie alle attività dell'Associazione;
- XIX. l'istituzione di apposite Commissioni o Comitati di lavoro, a cui possono partecipare eventualmente oltre ai soci anche esperti non soci, fissando il numero dei membri che le compongono e gli obiettivi specifici da raggiungere, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- XX. la sostituzione e la nomina dei membri della Consulta o del Collegio dei Revisori dei Conti, qualora vengano presentate le dimissioni dei titolari della carica; di tali nomine dovrà essere data comunicazione all'Assemblea nella prima seduta in calendario.
- XXI. la redazione ed approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea Straordinaria;
- XXII. la designazione dei propri rappresentanti nei vari Enti o Organismi che operano in settori analoghi, a cui si intende partecipare nell'ambito delle proprie finalità istituzionali.
- XXIII. ogni funzione che lo Statuto o le Leggi non attribuiscono ad altri organi.

12. Funzionamento del Consiglio Direttivo

- a) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, ed ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo ritiene necessario.
- b) Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate mediante invio e-mail o SMS o lettera cartacea o pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione (o su altra forma di coordinamento internet condiviso da tutti i Consiglieri, es. Facebook) o affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative, almeno 7 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche al di fuori della sua sede legale anche al di fuori dell'Italia.
- c) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione.
- d) La riunione del Consiglio è valida quando sono presenti la metà più uno dei componenti. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
- e) Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza da uno dei due Vicepresidenti in carica, o in caso di loro indisponibilità da un Consigliere designato tra i presenti.
- f) Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità dei voti la delibera si considera non approvata.
- g) E' sempre ammesso l'intervento virtuale, ovvero mediante l'attivazione di supporti di dialogo web o remoto, i Consiglieri presenti fisicamente hanno però la facoltà di chiedere che sia attivata anche l'immagine video dell'intervento in diretta, per la verifica dell'identità. Sulla base di tale principio è ammesso lo svolgimento di una regolare riunione del Consiglio Direttivo anche solo in forma virtuale, web, adottando i supporti di comunicazione necessari a sostanziare il confronto tra i Consiglieri, es. conferenza su skype. In tale caso se la linea internet dovesse presentare un'insufficienza di banda per più di un membro, la riunione di Consiglio Direttivo verrà rimandata a nuova data.
- h) Le sedute del Consiglio Direttivo sono fatte constare da processo verbale di deliberazione sottoscritto dal Presidente e dal Segretario generale, inviato per conferma a tutti i Consiglieri. La conferma potrà essere espressa anche solo con mail.

i) Quanto alla registrazione dei Consiglieri intervenuti in modo virtuale e dei voti da loro espressi farà fede la testimonianza verbalizzata del Segretario generale, controfirmata nel medesimo atto deliberativo dal Presidente o da chi ne ha fatto le veci nella specifica seduta.

l) I membri del Consiglio Direttivo decadono, esclusivamente per loro dimissioni o su proposta del Presidente dopo più di 5 assenze alle riunioni ufficiali del Consiglio stesso (opzione attivabile solo dal Presidente).

m) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee dei 2/3 dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, un Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta, curando l'ordinaria amministrazione.

n) Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Straordinaria con i 3/4 dei voti degli associati presenti aventi diritto al voto, più le eventuali deleghe valide; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo.

Art. 9) Il Presidente

1. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione, per tale ragione deve avere obbligatoriamente residenza in Italia. È eletto dall'Assemblea degli associati in seduta ordinaria, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 5 anni.

2. Il Presidente non può fare più di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature: in questo caso può essere rieletto il Presidente uscente.

3. In particolare il Presidente:

- I. presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione;
- II. ha la titolarità della firma esterna atta ad impegnare l'Associazione mediante sottoscrizione di accordi, contratti, convenzioni con soggetti terzi, privati o pubblici, anche con governi e stati esteri;
- III. autorizza l'invito di soggetti terzi all'Assemblea;
- IV. vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- V. coordina l'attività dei componenti del Consiglio Direttivo e mantiene l'unità di indirizzo finalizzata alla realizzazione dei programmi e al conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- VI. nei casi di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile dove devono essere ratificati per conservare la loro validità.
- VII. sovrintende e coordina gli uffici e i servizi, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea.

4. Il Presidente cessa dalla carica qualora non provveda alla convocazione obbligatoria annuale dell'Assemblea ordinaria; parimenti cessa dalla carica qualora non provveda alla convocazione del Consiglio Direttivo per un periodo superiore ad un anno.

5. Il Consiglio Direttivo può in misura straordinaria delegare parte dei suoi precipi compiti al Presidente, con deliberazione di Consiglio, in tale caso gli atti del Presidente, i Decreti, avranno validità anche senza delibera di ratifica del Consiglio.

6. Non possono però essere delegate al Presidente:

- I. la nomina dei Vicepresidenti, del Segretario, del Tesoriere, del Responsabile della Comunicazione e delle altre cariche Consiliari eventualmente necessarie all'organizzazione delle attività;
- II. la predisposizione ed approvazione di eventuali regolamenti specifici relativi al funzionamento della struttura ed alla realizzazione delle attività;
- III. l'approvazione dei documenti di bilancio: preventivo, esecutivo e di assestamento;
- IV. l'approvazione della relazione annuale al bilancio predisposta, qualora prevista, dal Collegio dei Revisori dei Conti, da sottoporre all'Assemblea;

- V. la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- VI. la fissazione delle quote sociali;
- VII. la sostituzione dei membri della Consulta o del Collegio dei Revisori dei Conti, qualora vengano presentate le dimissioni dei titolari della carica;

Art. 10) I Vicepresidenti

1. In ragione dell'articolazione internazionale delle attività dell'Associazione, il Consiglio Direttivo nomina specificamente due Vicepresidenti. Un Vicepresidente per l'Italia, obbligatoriamente con residenza in Italia, ed un Vicepresidente per l'estero.
2. Entrambi hanno il compito di coadiuvare o sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, in tale caso assumono le medesime funzioni. Oltre a ciò ciascun Vicepresidente, su espressa delega del Presidente, potrà assumere la rappresentanza legale e i poteri a lui spettanti, compresi quelli eventualmente conferiti in misura straordinaria dal Consiglio Direttivo.

Art. 11) Il Segretario generale

1. Il Segretario generale ha i compiti precipui del Responsabile Amministrativo, della Segreteria organi e del Segretario verbalizzante delle riunioni.
2. In particolare egli:
 - I. verbalizza le sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, provvedendo alla loro redazione e firma come Segretario verbalizzante delle deliberazioni specifiche; in sua assenza il Presidente nomina un Segretario verbalizzante della singola seduta;
 - II. coadiuva il Presidente per quanto riguarda l'indizione delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, compresa la redazione dell'ordine del giorno;
 - III. coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo per la formalizzazione di deliberazioni, decreti, accordi, contratti, convenzioni ed altri atti;
 - IV. cura la tenuta dei libri sociali e dei registri, con particolare riferimento a libro soci, libro verbale del Consiglio Direttivo, comprensivo dei decreti presidenziali assunti in urgenza, libro verbale dell'Assemblea e libro verbale del Consiglio dei revisori dei Conti e della Consulta;
 - V. è responsabile della conservazione dell'archivio degli atti e della corrispondenza dell'Associazione;
 - VI. provvede a disporre il pagamento delle rate delle assicurazioni o i diversi canoni relativi ai servizi contrattualizzati dall'Associazione;
 - VII. sovrintende al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi in capo all'Associazione.
3. Il Segretario generale, in misura straordinaria, può essere delegato a svolgere i seguenti compiti precipui del Consiglio Direttivo o del Presidente, con l'esclusione di quelli non elencati di seguito:
 - I. decidere ed effettuare spese ordinarie e di esercizio, per la gestione dell'Associazione, acquisito il nulla osta sulla disponibilità economica da parte del Tesoriere, ovvero il suo parere contabile;
 - II. dirigere, sovrintendere e coordinare il personale dipendente, i collaboratori esterni ed i professionisti di cui si avvale l'Associazione;
4. Il Segretario generale, nello svolgimento dei propri compiti, può incaricare dello svolgimento delle differenti mansioni singoli addetti, volontari, collaboratori o dipendenti dell'Associazione, ma a lui rimane la responsabilità del compito e del ruolo;
5. Il potere di firma del Segretario generale è limitato ad atti non costituenti accordi principali, per la cui firma non può comunque essere delegato, la sua firma esterna ha valore esclusivamente nell'abito di una specifica delega formalmente espressa per iscritto.

Art. 12) Il Tesoriere

1. Il Tesoriere cura la gestione finanziaria dell'Associazione ed in particolare:
 - I. promuove le attività di ricerca fondi e finanziamenti;
 - II. cura la rendicontazione economica dei progetti e delle attività, da sottoporre all'Assemblea ed agli enti o soggetti finanziatori;
 - III. tiene i documenti contabili e redige le scritture contabili dell'Associazione;
 - IV. predispone i bilanci da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo ed alla ratifica dell'Assemblea, nei casi stabiliti dal presente Statuto all'art. 7;
 - V. sovrintende, verifica ed autorizza le operazioni di pagamento e di riscossione;
 - VI. provvede alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo;
 - VII. esprime parere contabile in ordine ai risvolti economici delle attività ed agli impegni di spesa comunque deliberati dagli organi dell'Associazione;
 - VIII. è responsabile della gestione della cassa economica dell'Associazione e della corretta tenuta del libro di cassa;
 - IX. predispone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari;
 - X. coadiuva il Segretario generale nello svolgimento dei suoi compiti, con specifico riferimento al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi ed alle verifiche di spesa e contabilità, coordinandosi strettamente a lui ed al Presidente.
2. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 13) Il Responsabile della comunicazione

1. Il Responsabile della comunicazione si occupa in generale della promozione dell'Associazione e delle strategie di comunicazione.
2. In particolare il suoi compiti sono:
 - I. progettare nel complesso le strategie di comunicazione dell'Associazione;
 - II. progettare e realizzare le attività di promozione e comunicazione verso terzi, promuovendo unitamente l'immagine dell'Associazione;
 - III. realizzare testimonianze foto e video delle attività dell'Associazione;
 - IV. progettare e realizzare attività di divulgazione, anche a favore dei soggetti terzi, verso cui sono rivolti i progetti dell'Associazione, secondo le finalità specificate nel presente Statuto;
 - V. progettare, realizzare, seguire ed aggiornare la pagina facebook o di altri social network ed il sito internet dell'Associazione;
 - VI. promuovere e tenere i contatti con le radio, le televisioni e i siti istituzionali per promuovere l'immagine e la pubblicità delle attività dell'Associazione;
 - VII. conservare gli archivi di tutti i supporti divulgativi, promozionali, foto, video etc.

Art. 14) La Consulta e la composizione di controversie

1. La Consulta è composta da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri ed è presieduta da un Presidente nominato dai membri della stessa, scelto tra i medesimi.
2. La Consulta è costituita in prima seduta dai soci fondatori individuati specificamente nell'atto costitutivo, firmatari dell'atto stesso, i quali non prendono parte al Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina dei membri della Consulta, sia in sostituzione dei titolari della carica, nel caso di dimissioni volontarie dei medesimi, sia ad integrazione dei membri esistenti, qualora ritenuto utile. Di tali nomine, in sostituzione o ad integrazione, viene data comunicazione all'Assemblea durante la prima seduta utile, che ratificherà di fatto la scelta.

4. Nei limiti della propria possibilità di organizzazione si darà comunicazione della composizione della Consulta nel sito web o nella bacheca fisica o virtuale dell'Associazione, eventualmente attivati.
5. Non è obbligatorio provvedere alla nomina di nuovi membri qualora non si sia scesi sotto il minimo numerico, come stabilito al comma 1 del presente articolo.
6. In tutti i casi il Consiglio Direttivo, quando deciderà di provvedere alla nomina di un membro della Consulta, darà preferenza e priorità ai soci fondatori che non sono titolari di altre cariche in quel momento all'interno dell'Associazione, che hanno manifestato la disponibilità alla nomina di cui trattasi e che vengono riconosciuti competenti e capaci a ricoprire tale ruolo. L'atto di nomina dovrà essere in tutti i casi motivato.
7. I membri della Consulta durano in carica sino alle loro dimissioni o per revoca del mandato da parte dell'Assemblea straordinaria dei soci.
8. Avverso le nomine dei membri della Consulta l'Assemblea straordinaria potrà eventualmente proporre la revoca del mandato, su iniziativa di un numero non inferiore ad 1/10 degli associati complessivamente esistenti ed aventi potere di voto, ovvero verso i quali non sia in atto un provvedimento sospensivo. In tale caso entro i successivi 60 giorni il Presidente dovrà convocare un'Assemblea straordinaria la quale potrà revocare il mandato di uno o più membri della consulta con voto di maggioranza dei presenti.
9. Nel caso in cui un membro della Consulta dovesse successivamente essere votato come Consigliere o Presidente dell'Associazione, lo stesso dovrà dimettersi dalla Consulta prima di essere incaricato di altra carica.
10. I compiti attribuiti alla Consulta sono:
 - I. dare la corretta interpretazione dell'applicazione dello Statuto in tutti i caso di dubbio;
 - II. assistere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea in merito alle controversie che dovessero sorgere tra associati o tra organi, pronunciandosi con parere obbligatorio e vincolante, con esclusione delle materie e dei casi riservati per Legge alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria;
 - III. esprimere parere vincolante ed obbligatorio avverso alla proposta del Consiglio Direttivo di provvedere alla radiazione di un associato;
 - IV. esprimere parere consultivo, non obbligatorio, su accordi, convenzioni, trattati e contratti o altre materie.
11. La Consulta partecipa inoltre al pronunciamento circa l'ammissione di un nuovo Associato votando il provvedimento in seduta congiunta con il Consiglio Direttivo, ai sensi e nei modi espressi all'art. 5 comma 3 del presente Statuto.
12. Le controversie che in una prima istanza non trovano composizione con il solo pronunciamento della Consulta, potranno in seconda istanza, su richiesta scritta di una delle parti, essere sottoposte ad un arbitrato che sarà inappellabile.
13. Qualora per la composizione di una controversia si decida di adottare il metodo dell'arbitrato, un arbitro verrà nominato direttamente dalla Consulta. In caso di arbitrato quindi si deferirà il giudizio a tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo nominato dalla Consulta, eventualmente scelto anche tra i suoi membri.
14. Le sedute della Consulta sono convocate e presiedute dal Presidente ed in sua sostituzione dal membro più anziano di età. Le sedute sono valide purché siano presenti almeno due suoi componenti.
15. La Consulta esprime le sue decisioni a maggioranza assoluta dei presenti alla seduta e con propria autonoma deliberazione.
16. La Consulta si riunisce su richiesta del Presidente o di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
17. La Consulta giudicherà secondo diritto e dovrà attenersi, quanto alla procedura, alle norme di legge al momento in vigore.

Art. 15) Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. L'Associazione si doterà obbligatoriamente di un Collegio dei Revisori dei Conti qualora il bilancio annuale di attività superi i 50.000,00 €. Prima di tale soglia la costituzione del Collegio è facoltativa.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre soci (oppure membri, anche se non associati), con idonee competenze professionali accertate e documentate, nominati dal Consiglio Direttivo, al di fuori dei propri membri. Di tali nomine viene data comunicazione all'Assemblea durante la prima seduta utile, che ratificherà di fatto la scelta.
3. Nei limiti della propria possibilità di organizzazione si darà comunicazione della composizione del Collegio dei revisori dei conti nel sito web o nella bacheca fisica o virtuale dell'Associazione, eventualmente attivati.
4. Avverso le nomine del Collegio l'Assemblea straordinaria potrà eventualmente ricorrere, inderogabilmente entro e non oltre 30 giorni solari e consecutivi dalla comunicazione formale, su iniziativa di un numero non inferiore ad 1/10 degli associati complessivamente esistenti ed aventi potere di voto, ovvero verso i quali non sia in atto un provvedimento sospensivo. In tale caso entro i successivi 60 giorni il Presidente dovrà convocare un'Assemblea straordinaria la quale potrà invalidare la nomina con voto di maggioranza dei presenti.
5. Il Collegio dura in carica 4 anni e ciascun membro può essere rinominato senza limiti del numero di mandati. Esso è convocato per la prima volta dal Presidente dell'Associazione e in tale riunione elegge il proprio Presidente tra i componenti del Collegio stesso.
6. Esso ha il compito di:
 - I. accertare la regolarità formale e sostanziale della contabilità sociale;
 - II. accertare la correttezza formale e sostanziale della gestione sociale, economica e patrimoniale dell'Associazione;
 - III. verificare periodicamente la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli di proprietà;
 - IV. predisporre la relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.
7. Gli atti di ispezione e di controllo potranno essere effettuati in qualsiasi momento, anche individualmente da ciascun membro, e tutti i componenti del Collegio hanno libero accesso alle documentazioni dell'Associazione.

Art. 16) Patrimonio ed esercizio finanziario

1. Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito da:
 - I. beni mobili ed immobili che sono o diventeranno di proprietà dell'Associazione;
 - II. donazioni, lasciti generici o testamentari ed erogazioni volontarie pervenute all'Associazione.
 - III. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenze del bilancio.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - I. quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
 - II. utili derivanti dall'organizzazione di manifestazioni e/o partecipazioni ad esse;
 - III. contributi, finanziamenti ed erogazioni da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
 - IV. contributi di organismi internazionali;
 - V. donazioni e lasciti testamentari;
 - VI. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - VII. rendite derivanti da beni pervenuti all'Associazione a qualunque titolo legale;
 - VIII. proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale, di cui all'Art. 17.
 - IX. da ogni altra entrata legalmente perseguita che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
3. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

4. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie.
5. L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
6. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività ed ai progetti specifici, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
7. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'iniziativa un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.
8. Parimenti il Consiglio Direttivo predisporrà una relazione di rendicontazione ed illustrazione dello stato di fatto di ciascun progetto in atto.

Art. 17) Attività secondarie

1. Qualora siano utili al raggiungimento dello scopo sociale, l'Associazione può, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e sempreché sia consentito dalla normativa vigente, esercitare attività commerciali ed attivare progetti per il settore no profit, attivando debita contabilità separata.
2. Le attività di cui sopra saranno in tutti i casi condotte nella stretta osservanza dei disposti di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 18) Durata e scioglimento

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.
2. Lo scioglimento dell'Associazione per una delle cause previste dall'art. 27 del Codice Civile, o richiesta dai 2/3 degli aderenti, o proposta dal Consiglio Direttivo, deve essere deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei soci secondo i meccanismi di voto e di adozione della decisione di cui all'Art. 7 del presente Statuto. Nella medesima deliberazione verranno nominati anche i liquidatori.
3. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 19) Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento ai disposti previsti nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice civile